

REGOLAMENTO (CEE) N. 334/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1993

recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92⁽²⁾ in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate al fine di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo;

considerando che si rende necessaria una definizione precisa del ruolo di ogni principale soggetto attivo sul mercato; che, dovendosi esplicitamente prevedere la creazione di nuove attività commerciali in questo mercato, occorre introdurre la nozione di acquirente collettore;

considerando che è d'uopo definire le materie prime che possono essere coltivate sulle superfici ritirate dalla produzione, nonché le utilizzazioni finali cui tali materie prime possono essere destinate, in modo che il coltivatore possa beneficiare immediatamente del nuovo regime; che occorre limitare le materie prime ed i prodotti finiti che se ne possono ottenere, al fine di salvaguardare i mercati tradizionali senza tuttavia pregiudicare l'obiettivo della ricerca di nuovi sbocchi per le materie prime; che durante la campagna di commercializzazione 1993/1994 si potrà escludere qualsiasi materia prima o prodotto finito, in assenza di adeguate misure di controllo;

considerando che occorre precisare la nozione di prodotto finito non destinato in primo luogo al consumo umano o animale; che è pure necessario elaborare un metodo per la valutazione dei prodotti da considerare non destinati al consumo umano o animale e di quelli da considerarsi a ciò destinati, al fine di stabilire il rapporto fra i due tipi di prodotti, il valore del quale deve costituire il criterio per definire l'uso finale principale;

considerando che, a fini di controllo, occorre esigere che la materia prima coltivata deve formare oggetto di contratto, concluso anteriormente alla semina tra il coltivatore, detto richiedente ed un primo trasformatore od un acquirente collettore; che detto contratto deve costituire uno strumento importante che contribuirà a mantenere l'equilibrio del mercato; che, per la campagna 1993/94, i contraenti potranno eccezionalmente concludere il contratto dopo la semina della materia prima;

considerando che è necessario operare affinché il quantitativo di materia prima raccolto sulla superficie sotto contratto venga consegnato per intero ad un primo trasformatore o ad un acquirente collettivo; che, per garantire il rispetto di questa condizione, occorre che il richiedente sia tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso alla relativa autorità competente;

considerando che, nell'applicare il regime istituito dal presente regolamento, si dovrebbero prendere in considerazione le condizioni specifiche eventualmente esistenti in alcuni Stati membri, e più particolarmente i relativi fattori agronomici, sanitari, ambientali, del diritto penale o inerenti al controllo, ma inversamente si dovrebbe accordare la minore importanza possibile nel territorio della Comunità alle differenze relative al trattamento riservato a tali fattori;

considerando che, per motivi di controllo, l'intervento dell'acquirente collettore può essere soppresso nelle prime fasi di applicazione del regime; che questa soppressione dovrà essere limitata al periodo più breve possibile, onde garantire un armonico funzionamento del regime stesso nella Comunità;

considerando che né le materie prime coltivate su seminativi messi a riposo, né i prodotti derivati possono beneficiare di aiuti comunitari;

considerando che, in contropartita del pagamento compensativo dell'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione, il richiedente dovrà sottostare a un sistema di controllo, in forza del quale sarà tenuto a dichiarare le superfici interessate nonché i quantitativi raccolti;

considerando che si devono emanare disposizioni che garantiscano la trasparenza dei circuiti di commercializzazione, al fine di evitare che venga incentivata la produzione di materia prima in quantità maggiore di quanto necessario per la fabbricazione di prodotti finiti previsti dal presente regime e scoraggiare la speculazione sulle materie prime;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 27. 8. 1992, pag. 11.